

Schede Paese

Israele

18 Aprile 2023

Le persone giuridiche sono fiscalmente residenti se costituite in Israele o se la direzione di gestione e controllo è ivi presente

Thumbnail  Lo Stato di Israele confina con il Libano, la Siria, la Giordania e l'Egitto.
Image not found or type unknown

Tassazione delle persone fisiche

L'amministrazione finanziaria definisce residente in Israele qualunque soggetto che abbia il proprio "centro degli interessi vitali" nel territorio. A tal fine, diversi fattori vengono considerati e, in particolare, la permanenza in Israele per almeno 183 giorni in un anno, anche non consecutivi, nonché la presenza nel territorio per almeno 30 giorni e per un totale di 245 giorni, considerando l'anno in esame ed i precedenti due anni. Occorre tuttavia considerare che chiunque può essere considerato residente ai fini fiscali anche se non concorrono i giorni minimi di permanenza nel Paese, perché il criterio del computo rappresenta solo uno dei possibili criteri per verificare l'effettiva sussistenza del "centro degli interessi vitali" dell'individuo, in quanto potrebbero ricorrere altre circostanze accertate dall'amministrazione finanziaria israeliana.

In generale, l'ordinamento domestico non prevede la possibilità di beneficiare di deduzioni quali i costi relativi a interessi passivi su mutui accesi per l'acquisto della prima casa, per spese mediche e per contributi erogati a favore di enti caritatevoli; tuttavia, l'amministrazione finanziaria riconosce diversi crediti d'imposta utilizzabili per compensare il debito erariale. In particolare, i contribuenti residenti, contrariamente ai soggetti passivi non residenti, possono fruire di un credito di imposta di natura personale calcolato in funzione del proprio status economico-sociale, misurato in punti ed ogni punto vale 235 shekel al mese ed ogni individuo ha riconosciuti almeno 2,25 punti. Inoltre, ulteriori punti sono riconosciuti, fra gli altri, per figli a carico e per famiglie con monogenitoriali. Le donazioni a beneficio di istituzioni pubbliche riconosciute consentono al donatore residente di ottenere un credito di imposta pari al 35% delle donazioni che, in totale,

devono ammontare ad almeno 200 shekel, atteso che le donazioni non eccedano il minor valore fra il 30% dell'imponibile annuo oppure 10.019.808 shekel. L'eventuale eccesso può essere riportato per tre periodi di imposta, a condizione che ricorrano specifiche circostanze.

L'imponibile è costituito da ogni reddito percepito ed ovunque prodotto in applicazione del " *worldwide principle*", mentre il soggetto passivo non residente è sottoposto ad imposizione sui redditi originati in Israele.

Per il periodo di imposta 2023, il sistema impositivo prevede l'applicazione di aliquote progressive secondo il seguente schema, con una sovrattassa del 3% applicata all'imponibile eccedente 698.280 shekel.

Reddito imponibile	Aliquota marginale	Imposta dovuta	Imposta cumulativa
Fino a 81.480	10%	8.148	8.148
Da 81.481 a 116.760	14%	4.939	13.087
Da 116.761 a 187.440	20%	14.136	27.223
Da 187.441 a 260.520	31%	22.654	49.877
Da 260.521 a 542.160	35%	98.574	148.451
Da 542.161 a 698.280	47%	73.376	221.827
Oltre 698.280	50%	•	•

Importi espressi in unità di ILS

I dividendi sono generalmente tassati al 25%, o 30%, se la partecipazione azionaria nella società è maggiore del 10%; gli interessi attivi al 25%, ovvero al 15%, se derivano da investimenti in istituti finanziari, e le royalties al 30%; per i soggetti passivi non residenti trovano applicazione delle aliquote più vantaggiose, qualora lo Stato di residenza del percettore dei redditi di origine finanziaria abbia stipulato un trattato contro le doppie imposizioni con Israele.

Tassazione delle persone giuridiche

Le persone giuridiche sono ivi residenti se costituite in Israele o se la direzione di gestione e controllo è ivi presente. Le entità residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti ed è riconosciuto loro un credito per le imposte assolte all'estero connesse al reddito prodotto al di fuori

del territorio israeliano, mentre le società non residenti scontano l'imposta soltanto sull'imponibile generato in Israele. Le stabili organizzazioni di società residenti all'estero sono tassate come se fossero delle entità controllate dalla società residente all'estero. L'aliquota ordinaria applicata è pari a 23%. Tuttavia, l'ordinamento prevede anche delle altre aliquote in specifici casi stabiliti da locali disposizioni. In particolare, una società israeliana qualificata come "*preferred enterprise*" è tassata esclusivamente sul suo imponibile definito "*preferred income*" in funzione di dove sono situati gli impianti e le aliquote agevolate sono pari a 7,5%, se l'allocazione è nella c.d. "Area A", ovvero al 16%, se l'allocazione è altrove. Inoltre, "*preferred enterprise*" che hanno un fatturato maggiore di 10 miliardi di shekel sono definite "*special preferred enterprise*" e sono tassate sull'imponibile "*special preferred income*" con un'aliquota del 5%, se gli impianti sono localizzati nella c.d. "Area A", ovvero dell'8%, se gli impianti sono situati altrove. Le società qualificate come "*preferred technological enterprise*" beneficiano di una aliquota ridotta pari a 12%, ovvero 7,5%, se hanno impianti localizzati nell'"Area A", applicata all'imponibile "*preferred technological income*" e le "*preferred technological enterprise*" con un volume di affari maggiore di 10 miliardi di shekel sono definite "*special preferred technological enterprise*" e sono tassate con un'aliquota ridotta del 6% sul loro imponibile.

In generale, l'imponibile è determinato secondo le specifiche disposizioni locali, utilizzando il risultato di periodo come base su cui applicare le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalle norme interne.

Le eventuali perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione sino a concorrenza dell'imponibile di periodo e l'ordinamento interno prevede il riporto nei periodi di imposta futuri senza alcun limite di tempo, mentre il riporto all'indietro non è previsto in alcuna misura.

I dividendi ricevuti da soggetti passivi residenti sono esenti da ritenuta e concorrono alla formazione dell'imponibile, mentre se il percettore è un soggetto passivo non residente, sono assoggettati ad una ritenuta del 23%. Gli interessi attivi concorrono alla formazione dell'imponibile se il percipiente è un contribuente residente, mentre se il ricevente non è residente, sono assoggettati ad una aliquota del 23%, ovvero sono esenti, se derivano da depositi in valuta estera presso un istituto finanziario israeliano. Le *royalties* sono assoggettate ad una ritenuta del 30%, se il percettore è residente, mentre l'aliquota prevista per i riceventi non residenti è pari a 23%.

Delle aliquote più vantaggiose trovano applicazione qualora lo Stato di residenza del percettore dei redditi di origine finanziaria abbia stipulato un trattato contro le doppie imposizioni con Israele.

L'imposta sui consumi

L'imposta sui consumi è simile all'imposta sul valore aggiunto e assoggetta ad imposta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate sul

territorio di Israele.

L'aliquota ordinaria applicata è pari al 17%. Inoltre, sono assoggettate ad aliquota zero determinate operazioni, quali le esportazioni, e sono esenti talune fattispecie, i.e. frutta, verdura e la vendita di prodotti e l'erogazione di servizi nella zona franca Eilat. Talune transazioni sono esenti da imposta.

Il contribuente deve collazionare l'imposta sulle vendite in relazione alla cessione dei beni od all'erogazione dei servizi e trasferirla all'Erario ogni mese od ogni bimestre, e può compensare l'imposta incassata su vendite e servizi con l'imposta pagata sugli acquisti inerenti all'esercizio dell'attività commerciale.

Coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 107.692 shekel sono qualificati come "*exempt dealer*" ai fini dell'imposta sul consumo, ma non possono richiedere il rimborso dell'imposta sugli acquisti.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

Il periodo di imposta coincide con l'anno solare.

Le persone fisiche devono trasmettere la propria dichiarazione dei redditi ed estinguere il debito erariale entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il modello presentato. Con particolare riferimento alle persone fisiche, se l'unico reddito percepito dal contribuente è l'emolumento derivante da attività di lavoro dipendente, e non eccede 700mila shekel, non ha l'onere di presentare la dichiarazione annuale a fronte delle ritenute subite dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta. I contribuenti non residenti non devono inoltrare alcuna dichiarazione poiché il loro imponibile è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di imposta operata direttamente dal sostituto e versata all'Erario. È previsto il pagamento di acconti mensili, o bimestrali, determinati in base a specifiche percentuali stabilite dall'amministrazione finanziaria.

Parimenti, le persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del quinto mese dell'anno seguente a quello cui si riferiscono i redditi dichiarati. Acconti mensili, o bimestrali, devono essere versati e determinati su base storica in funzione dell'imposta corrisposta per il periodo d'imposta precedente. Sono previste aspre sanzioni pari al 3% dell'omesso pagamento, qualora esso sia superiore a 500mila shekel e sia maggiore del 50% del totale del debito erariale dovuto nel periodo di riferimento. Se il pagamento è inferiore all'imposta dovuta, l'importo residuo sarà maggiorato di interessi calcolati al tasso annuale del 4% maturati dalla fine del periodo d'imposta in cui si è generato il debito erariale sino al giorno del versamento all'amministrazione finanziaria.

Infine, non è previsto il consolidato fiscale per i gruppi di imprese. Tuttavia, al ricorrere di alcune circostanze, talune imprese industriali possono presentare una dichiarazione dei redditi

consolidata.

Forma di governo: repubblica parlamentare

Capitale: Gerusalemme

Moneta: nuovo shekel israeliano (ILS)

Lingua ufficiale: ebraico

Accordi con l'Italia: convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Roma l'8 settembre 1995, ratificata con legge **n. 371 del 9 ottobre 1997** ed entrata in vigore dal 6 agosto 1998.

Fonti informative utilizzate:

- **sito** del ministero delle Finanze;
- Deloitte;
- Ernst Young

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

aggiornamento: aprile 2023

di

Francesca Santini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/israele>